

COMUNICAZIONE A COLLABORATORI, FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal giorno **15 ottobre 2021** l'accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito esclusivamente a soggetti in possesso di "Green Pass" o "Certificazione Verde".

Dal 15 ottobre 2021, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio presso committenti o appaltanti) sono tenuti a "possedere ed esibire" la predetta certificazione.

Non dovranno esibire il Green Pass solo coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale in base a idoneo certificato medico (in tal caso potranno essere previste alcune verifiche e prescrizioni per la sicurezza).

La verifica delle condizioni per l'accesso è demandata oltre che ai datori di lavoro dei luoghi di accesso, ma anche ai rispettivi datori di lavoro degli addetti.

Il controllo sulla validità del Green Pass verrà effettuato in via prioritaria con la App ufficiale VerificaC19.

I controlli verranno effettuati, come previsto dalla normativa, nel luogo di accesso secondo le modalità definite nel Protocollo. Preferibilmente saranno eseguiti all'accesso, ma potranno anche essere operati controlli "a campione" in altre circostanze o orari, anche a seconda delle attività o delle prestazioni.

Sono previste sanzioni pecuniarie sia per il datore di lavoro, che non procede ai controlli sia per i soggetti trovati sul luogo di lavoro senza valida certificazione.

Il soggetto privo di Green Pass non potrà accedere al luogo della prestazione.

Vi invitiamo pertanto a verificare le situazioni in caso di accesso a locali, aree o comunque luoghi di lavoro a noi riferibili.

Per ulteriori approfondimenti sul Green Pass e sulla nuova normativa in vigore dal 15 ottobre, nonché per alcune informazioni sulla tutela dei dati personali, Vi invitiamo a visionare le note illustrative che seguono.

Utilizzo del green pass nelle attività lavorative del settore privato Collaboratori, fornitori, prestatori di servizi (contratti esterni) Informazioni utili

Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce l'estensione dell'obbligo di Certificazione Verde a tutti i lavoratori del settore privato.

CHE COS'E' LA "CERTIFICAZIONE VERDE" O "GREEN PASS"

Il "Green Pass" o "Certificazione Verde" è una certificazione **digitale** e **stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (almeno la prima dose: v. più avanti).
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare. Il test antigenico deve essere eseguito da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione (QR Code).
- **Non è sufficiente presentare il referto rilasciato al momento dell'esecuzione del tampone, ma questo deve essere correttamente caricato sulla Piattaforma Nazionale DGC.** Per tanto si consiglia di rivolgersi a farmacie/strutture sanitarie che garantiscano tempestività nel caricamento digitale.
- Il costo del test antigenico è a carico del lavoratore (i prezzi sono calmierati e fissati per legge).
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

In caso di mancata presentazione del Green Pass, non sarà permesso l'accesso in Azienda.

A CHI SI APPLICA

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi, tra l'altro, coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Il medesimo obbligo riguarda tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso quello stesso luogo di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio rapporti di collaborazione o di tirocinio ed anche i lavoratori "esterni" che in forma autonoma o alle dipendenze di un'impresa terza svolgano, prestazioni di servizio, ad esempio pulizia o manutenzione, o erogino un servizio mensa).

Sono inoltre obbligati al possesso e all'esibizione del Green Pass tutti i lavoratori del settore privato che, nell'ambito della propria attività, accedano ad un ente pubblico, oppure ad una struttura scolastica, universitaria o del sistema educativo di istruzione e formazione (obbligo già in vigore).

Invece per chi accede, nell'ambito di una attività lavorativa a strutture socio-sanitarie (ad esempio per un intervento o una manutenzione) è necessario dimostrare, a decorrere dal 10 ottobre, l'avvenuta vaccinazione, secondo modalità stabilite da un apposito provvedimento.

ESENZIONI

Sono esclusi dalle disposizioni di cui sopra i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del ministero della Salute del 4 agosto 2021.

La presentazione di un certificato di esenzione non esclude eventuali diverse prescrizioni adottate dal medico competente oppure stabilite nel Protocollo per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.

QUAL È LA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

È importante ricordare che la certificazione verde è soggetta a scadenza:

- Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione è valida a partire dal 15° giorno successivo all'inoculazione fino alla somministrazione della seconda dose
- In caso di somministrazione dell'unica dose di vaccino nei confronti di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, il Green Pass è rilasciato contestualmente ed è anch'esso valido per 12 mesi
- A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose), la certificazione ha validità per 12 mesi dalla data di somministrazione
- Resta fissata in 6 mesi la validità del Green Pass per avvenuta guarigione, salvo che si tratti di soggetti vaccinati che abbiano contratto l'infezione dopo il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose o dopo il completamento del ciclo vaccinale, nei confronti dei quali il Green Pass ha una validità di 12 mesi dalla guarigione
- Con tampone negativo, la validità del Green Pass è di 48 ore (è in corso di approvazione una modifica che estende a 72 ore la validità del tampone molecolare). In linea di massima invece non danno diritto al Green Pass i c.d. test salivari
- Sono validi, e con le medesime scadenze, i vaccini eseguiti all'estero, considerati equivalenti dal Ministero della Salute.

Il monitoraggio delle scadenze è **a carico del lavoratore**.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sulla certificazione verde e sulla sua validità possono essere reperite nel sito ufficiale <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

LE SANZIONI

L'accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori che si presenteranno sul posto di lavoro sprovvisti di green pass saranno considerati assenti ingiustificati, e senza retribuzione o compensi fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Non sono previsti provvedimenti disciplinari ed è garantita la conservazione del rapporto di lavoro. Potranno invece essere applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL in caso di violazione dei controlli (ad esempio accesso eludendo i controlli predisposti).

L'obbligo di presentazione del green pass e le conseguenti sanzioni non si applicano ai lavoratori in possesso idonea certificazione medica di esenzione (vedi "ESENZIONI").

GREEN PASS E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

L'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro non è alternativa alle misure di contenimento contenute nel Protocollo Aziendale; pertanto, non vengono meno le modalità di controllo della temperatura, la richiesta di autodichiarazioni sugli spostamenti o sui sintomi, nonché le misure di protezione (mascherine, distanziamenti, etc.).

I Protocolli potranno altresì determinare le modalità di verifica del Green Pass, come già specificato.

MODALITA' DI VERIFICA

Le verifiche del Green Pass vanno attuate secondo le disposizioni del DPCM 17.6.2021, mediante l'utilizzo dell'App VerificaC19 (che prevede esclusivamente la verifica della regolarità del documento, senza informazioni aggiuntive) o in difetto del certificato cartaceo.

I soggetti incaricati della verifica sono specificamente delegati a tali operazioni.

PRIVACY – Integrazione informativa

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e ad integrazione delle informative già fornite in materia di trattamento dei dati in periodo di pandemia, si specifica che il titolare del trattamento non potrà richiedere né conservare informazioni circa lo stato vaccinale del lavoratore o sul contenuto del green pass.

Pertanto, verrà esclusivamente richiesto il possesso o meno dello stesso e la sua validità in generale.

Potranno essere conservate tali limitate informazioni, anche richieste in via preventiva, ai fini organizzativi delle attività lavorative, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

I soggetti delegati alla raccolta delle informazioni, se non già autorizzati in precedenza, sono altresì autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del citato Regolamento.

Una informativa estesa potrà essere richiesta a info@agenziamdc.it

CONSIDERAZIONI FINALI

Si ricorda infine che lo scopo della certificazione verde, ed in particolare della vaccinazione, è quello di limitare la diffusione del virus SARS-COV2 per poter tornare ad una normalità che da ormai quasi due anni ci manca e proteggere, indirettamente, le persone attorno a noi che per problemi di salute non possono sottoporsi a vaccinazione pur correndo gravi rischi in caso di contagio.

Ci si riserviamo ulteriori comunicazioni in base a chiarimenti ufficiali o aggiornamenti della normativa.

AGENZIA MDC S.r.l.

Regolamento U.E. 2016/679 e disp. attuative

INFORMATIVA PER CONFERIMENTO DATI PREVENZIONE CORONAVIRUS

1. Premessa

Ad integrazione delle informative già fornite, in attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 (d'ora innanzi "Regolamento") nonché delle relative disposizioni attuative, il presente documento contiene le indicazioni sul trattamento dei dati personali forniti, ai fini del rispetto delle misure necessarie alla prevenzione e al contenimento del virus Covid-19 (Coronavirus) secondo le disposizioni e in adempimento della normativa vigente.

2. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è AGENZIA MDC S.r.l. telefono +39 015 32726, e-mail info@agenziamdc.it, PEC agenziamdc@legalmail.it

3. Dati trattati e finalità

I dati trattati sono i seguenti:

- dati comuni (nome cognome, codice fiscale, indirizzo, indirizzo mail, etc.)
- dati particolari inerenti la salute ed in particolare quelli concernenti sintomi potenzialmente collegati al virus
- dati concernenti eventuali contatti o luoghi di provenienza
- dati concernenti il possesso e la verifica del c.d. "green pass" (dati comuni; escluso il contenuto del documento)
- dati relativi all'obbligo vaccinale, se previsto dalla normativa vigente

In particolare:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
- b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
- c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni delle autorità;
- d) l'esistenza e la verifica del c.d. "green pass" (certificato digitale o cartaceo) ai sensi del DPCM 17.6.2021;
- e) l'attuazione dell'obbligo vaccinale secondo le modalità previste dalle vigenti norme;
- f) la verifica.

Il trattamento di tali dati è finalizzato all'assolvimento degli obblighi di leggi e di regolamenti nonché all'adozione adeguate misure di sicurezza al fine del contenimento del Covid-19.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione delle disposizioni di legge e attuative nazionali e/o regionali.

I dati riguardanti il possesso o meno del green pass o, se dovuto, dell'obbligo vaccinale, saranno trattati anche per finalità organizzative dell'attività lavorativa.

La base giuridica dei trattamenti in questione è costituita dalle norme emanate ed emananti per il contenimento del virus, in particolare per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi delle citate disposizioni e per l'utilizzo del "green pass", nonché l'interesse legittimo dell'organizzatore dell'evento alla sicurezza sanitaria nonché alla collaborazione alla tutela della salute pubblica.

5. Destinatari dei dati

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti anteriormente o nel corso dell'evento potranno essere comunicati alle autorità competenti, sanitarie o di pubblica sicurezza, se richieste o se dovute in base a disposizioni di legge o regolamentari.

I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche normative o di ordini delle Autorità.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il periodo necessario al trattamento e comunque sino alla cessazione dello stato di emergenza, salve diverse disposizioni di legge. Qualora non più necessari, anche in base alle disposizioni normative, verranno anonimizzati o cancellati.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

Con riferimento al green pass potranno essere tenuti, nei limiti in oggetto, esclusivamente i dati concernenti il possesso o meno del documento.

7. Obbligatorietà

Le facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti deve intendersi obbligatorio al fine dell'accesso ai locali, alla manifestazione o comunque al perimetro dell'evento. L'eventuale rifiuto comporta il divieto di accesso ai locali o alle aree oppure la richiesta di attuare comportamenti idonei e comunque la richiesta di allontanamento dai luoghi.

8. Tipologia di trattamento

I dati di cui è ammessa la conservazione verranno inseriti nei nostri archivi ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 n. 2 del Regolamento e necessarie al trattamento in questione e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

In ogni caso si assicura la riservatezza e la dignità dell'interessato, fermo restando quanto specificato al punto 6.

9. Soggetti autorizzati al trattamento

Abbiamo altresì provveduto a nominare soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati.

10. Trasferimento dati all'estero

Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell'U.E.

11. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

il Titolare del trattamento
AGENZIA MDC S.r.l.